SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

13° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 MARZO 1980

Presidenza del Presidente CENGARLE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche » **(683)**, d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Boffardi Ines ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 73, 74, 75 e *passim*
CODAZZI Alessandra (*DC*), *relatore alla Commissione* 74
FINESSI (*PSI*) 78
GRAZIOLI (*DC*) 75
LUCCHI Giovanna (*PCI*) 74, 75
MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 74, 75

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche » (683), d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte ed altri; Boffardi Ines ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza delle ostetriche e nuova disciplina dei trattamenti assistenziali e previdenziali per le ostetriche », d'iniziativa dei deputati Ferrari Marte, Cresco, Aniasi, Magnani Noya Maria, Felisetti e Raffaelli; Boffardi Ines, Pezzati, Maroli, Cristofori e Bianchi, già approvato dalla Camera dei deputati.

Informo la Commissione che la 1ª e la 5ª Commissione permanente hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge, ora in

sede deliberante in seguito all'accoglimento della richiesta formulata dalla Commissione il 27 febbraio.

Prego la senatrice Codazzi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

CODAZZI ALESSANDRA, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, soltanto poche considerazioni ad integrazione della relazione da me già svolta il 13 febbraio scorso in sede referente.

Desidero innanzitutto precisare che, a seguito di un attento esame, mi sono resa conto della fondatezza delle osservazioni espresse dal sottosegretario Manente Comunale nella seduta del 27 febbraio e dichiaro quindi di condividere le modifiche da lui preannunciate.

Per quanto concerne l'articolo 4, terzo comma, lettera *a*), si è trattato di un errore materiale poichè è evidente che le parole « lire 153.000 » devono essere sostituite dalle altre « lire 13.000 ». Tale comma, infatti, disciplina la misura delle pensioni di vecchiaia ed invalidità per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661; poichè tale legge stabilisce in lire 130.000 annue l'importo minimo di pensione erogabile dopo dieci anni di contribuzione, non vi è dubbio che se gli anni di contribuzione calcolati fino al 1° gennaio 1980 sono inferiori a dieci, all'ostetrica debba essere corrisposta una somma annua pari a tanti decimi di lire 130.000 quanti sono gli anni di contribuzione presi in considerazione.

Pertanto, la cifra di « lire 153.000 » di cui alla lettera *a*) del comma considerato, come ho già detto, deve essere sostituita dall'altra « lire 13.000 », venendosi in tal modo a correggere un errore materiale di calcolo.

Altrettanto fondato ho potuto riscontrare il secondo rilievo espresso dal sottosegretario Manente Comunale tendente a modificare il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 4.

Al comma secondo, infatti, si dice che per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepiscano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità, e si aggiunge che sono integrati fino al raggiungimento di tale importo i trattamenti pensionistici percepiti ad altro titolo ad esso inferiori, senza però precisare a chi spetta erogare i trattamenti medesimi. Ovviamente, da una lettura attenta del provvedimento, è implicito che ciò spetti all'ENPAO, ma ritengo sia utile precisarlo sostituendo il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 4 con la dizione suggerita dall'onorevole Sottosegretario secondo la quale il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perchè, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di lire 1.530.750 annue.

Queste dunque, onorevoli senatori, le modificazioni che si rendono necessarie prima di licenziare il disegno di legge che, una volta approvato dal Senato, mi auguro venga rapidamente riesaminato anche dall'altro ramo del Parlamento data l'urgenza del problema a tutti ben noto.

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Codazzi per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

LUCCHI GIOVANNA. A nome del Gruppo comunista dichiaro di essere favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento in discussione che, come ora ricordato dalla relatrice, è atteso da molti anni dalle interessate.

Ritengo si debbano anche accogliere le modificazioni suggerite dal rappresentante del Governo tendenti ad eliminare dal testo del provvedimento errori materiali che, francamente, mi meraviglio come possano essere sfuggiti all'esame della Camera dei deputati.

MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche in sede di discussione alla Commissione lavoro della Camera il Governo ha fatto presenti le considerazioni che conoscete; purtroppo, però, senza successo!

LUCCHI GIOVANNA. Comunque, ripeto, è giusto che queste modifiche migliorative vengano ora accolte in quanto si tratta in un caso di correggere un errore materiale e, nell'altro, di fare una precisazione quanto mai opportuna ai fini dell'interpretazione della normativa in esame.

A mia volta vorrei far presente che è impropria la dizione della rubrica di cui all'articolo 6, laddove si parla di « Denuncia all'ENPAO del reddito professionale - Sanzioni», mentre poi non si fa cenno ad alcuna sanzione nell'articolo stesso. Sarebbe il caso, a mio avviso, di eliminare dal titolo la parola « Sanzioni ».

MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche questo rilievo è fondato.

LUCCHI GIOVANNA. Un'altra osservazione vorrei fare a proposito del secondo comma dell'articolo 5 che ritarda di un anno la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici. Mi domando se non sia il caso, addirittura, di sopprimere tale comma, anche se mi rendo conto che con ciò potremmo creare un precedente che, probabilmente, ritarderebbe l'*iter* del provvedimento in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Non insisto dunque nella mia proposta, convinta della necessità, innanzitutto, di licenziare al più presto il provvedimento in discussione.

GRAZIOLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo della democrazia cristiana mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento rammaricandomi che esso debba essere rinviato alla Camera per la approvazione definitiva.

La categoria delle ostetriche attende da molti anni questa nuova disciplina del proprio trattamento assistenziale e previdenziale e non vorrei che l'*iter* conclusivo del disegno di legge che noi oggi approveremo subisse nuovi ritardi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MANENTE COMUNALE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ringrazio la senatrice Codazzi che ha dichiarato di condividere gli emendamenti suggeriti dal Governo all'articolo 4 del testo in esame.

Sottolineo anche, come giustamente ha fatto rilevare la senatrice Lucchi, che nella rubrica dell'articolo 6 viene menzionata la parola « Sanzioni » pur non facendosi cenno, nella norma in questione, ad alcuna sanzione che, invece, era stata originariamente prevista in questo articolo.

In proposito ricordo che, in effetti, in tutti i sistemi pensionistici autonomi il richiamo alle sanzioni in caso di violazione rappresenta un principio ormai acquisito.

Questo principio è stato affermato nella legge di riforma della previdenza forense, che dovrà costituire poi il progetto pilota per la riforma della previdenza dei liberi professionisti.

Con le modifiche già illustrate il Governo è favorevole all'approvazione immediata del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

(*Soppressione dell'ENPAO e trasferimento della relativa gestione all'ENPAM*).

Fino a quando non sarà provveduto con legge al riordinamento, con criteri unitari, dei trattamenti previdenziali delle categorie dei liberi professionisti, e comunque per un periodo massimo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento di previdenza delle ostetriche iscritte all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche (ENPAO) è disciplinato dagli articoli seguenti.

Alla scadenza del termine triennale di cui al primo comma, l'Ente nazionale di

previdenza e di assistenza per le ostetriche (ENPAO) è sciolto e a decorrere dalla data medesima la gestione e il personale ENPAO sono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM), il quale provvederà alla costituzione di una gestione speciale per le ostetriche.

È approvato.

Art. 2.

(*Condizioni per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia*).

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento dell'età di 60 anni, con almeno 15 anni di contribuzione. Le iscritte possono continuare nel versamento dei contributi fino e non oltre il sessantacinquesimo anno di età e sempre che non abbiano raggiunto quaranta anni di contribuzione.

Per anni di contribuzione si intendono gli anni per i quali la iscritta ha presentato la denuncia e versato i contributi a norma dell'articolo 3 della presente legge.

Il trattamento di pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, la iscritta presenta all'Ente la domanda.

È approvato.

Art. 3.

(*Misura del contributo*).

A decorrere dal 1° gennaio 1980 il contributo annuo a carico di ciascuna iscritta per la gestione previdenza è stabilito nella misura del 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, la percentuale di cui sopra potrà essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita determinato in base ai dati ISTAT e maggiorata in relazione all'andamento della gestione, per la quale dovrà essere garantito l'equilibrio finanziario.

L'iscritta che goda del trattamento di pensione di vecchiaia a carico dell'Ente e continui a svolgere attività professionale, è tenuta al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto alla rivalutazione della pensione al compimento dei cinque anni dal pensionamento e in ragione, per ogni anno di ulteriore contribuzione, dello 0,9 per cento della media annua del reddito imponibile dichiarato nel quinquennio considerato.

Le ostetriche iscritte ad altre forme di previdenza obbligatoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere iscritte all'ENPAO, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

In ogni caso il contributo personale di cui al primo comma non può essere inferiore a lire 300.000 annue.

Le ostetriche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino iscritte all'ENPAO e contemporaneamente ad altra forma di previdenza obbligatoria, pur cessando dall'obbligo dell'iscrizione, conservano tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge. Tale facoltà deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le ostetriche che cessano di appartenere all'Ente senza avere maturato il diritto a pensione hanno diritto alla restituzione dei contributi versati, maggiorati degli interessi al tasso legale.

È approvato.

Art. 4.

(*Misura delle pensioni di vecchiaia e di invalidità*).

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo delle pensioni di vecchiaia e di invalidità in atto al 31 dicembre 1979, è elevato a lire 1.170.000 annue, ripartito in 13 mensilità.

Per le ostetriche che alla data del 31 dicembre 1979 non percepivano ad altro titolo trattamenti pensionistici diretti, è garantito il trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità. Sono integrati fino al raggiungimento di tale importo i trattamenti pensionistici, percepiti ad altro titolo, ad esso inferiori.

Per le ostetriche che matureranno il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 1980, l'importo delle prestazioni dirette, che non possono comunque essere inferiori al trattamento minimo di lire 1.530.750 annue, ripartito in 13 mensilità, verrà determinato.

a) per gli anni di contribuzione intercorrenti tra la data di iscrizione ed il 31 dicembre 1979 sulla base delle misure previste dall'articolo 1 della legge 27 luglio 1967, n. 661. Qualora gli anni di contribuzione in tale periodo siano inferiori a 10, per ogni anno di contribuzione è dovuto un importo annuo di lire 153.000;

b) per gli anni di contribuzione successivi al 1° gennaio 1980 in misura pari, per ogni anno, all'1,75 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato dalla iscritta ai fini IRPEF nei dieci anni precedenti, tenendo tuttavia conto dei limiti minimi di contribuzione di cui all'articolo 3; tale percentuale può essere variata con le stesse modalità previste per la variazione della percentuale di contribuzione.

I trattamenti mensili di pensione con decorrenza immediatamente successiva alla data di scioglimento dell'ENPAO dovranno comunque garantire un trattamento minimo pensionistico pari a quello previsto per i lavoratori autonomi delle gestioni dell'INPS.

A questo articolo il Governo ha presentato due emendamenti.

Il primo tende a sostituire, al secondo comma, il periodo: « Sono integrati fino al raggiungimento di tale importo i trattamenti pensionistici, percepiti ad altro titolo, ad esso inferiori » con l'altro: « Il trattamento minimo di pensione erogato dall'ENPAO è aumentato nella misura necessaria perchè, sommato agli altri trattamenti pensionistici goduti ad altro titolo, raggiunga l'importo di lire 1.530.750 annue ».

Il secondo tende a sostituire al terzo comma, lettera *a*), le parole: « importo annuo di lire 153.000 » con le altre: « importo annuo di lire 13.000 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al secondo comma.

È approvato.

Metto ai voti il secondo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo al terzo comma.

È approvato.

Metto ai voti il terzo comma nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il quarto comma, cui non sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel suo insieme, con gli emendamenti testè accolti.

È approvato.

Art. 5.

(*Perequazione automatica*).

Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno l'importo delle pensioni erogate dall'Ente potrà essere aumentato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dell'Ente, di una misura percentuale, stabilita in relazione alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato in base ai dati

ISTAT, pari a quella stabilita per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'INPS.

L'aumento di cui al comma precedente ha effetto purchè il trattamento pensionistico sia in atto da almeno 12 mesi.

Nei confronti delle ostetriche titolari di più trattamenti pensionistici, l'aumento di cui al primo comma o altro analogo aumento collegato al costo della vita, è dovuto una sola volta ed è a carico della gestione che eroga il trattamento di importo più elevato.

È approvato.

Art. 6.

(*Denuncia all'ENPAO del reddito professionale - Sanzioni*).

Ogni iscritta deve denunciare ogni anno all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche il reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF, entro e non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della denuncia dei redditi, seguendo le modalità di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Con la dichiarazione del reddito professionale dell'anno 1979 deve essere denunciato anche il reddito professionale imponibile dichiarato negli anni 1975, 1976, 1977 e 1978.

A questo articolo il Governo ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nella rubrica, la parola « Sanzioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 7.

(*Abrogazioni di norme*).

Sono abrogati gli articoli 19, 32, primo, terzo e quarto comma e 33 della legge 16 agosto 1962, n. 1417, nonchè ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono altresì abrogati gli articoli 22, 23, 24 e 26, n. 2, della legge 16 agosto 1962, n. 1417.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

F I N E S S I . A nome del Gruppo socialista annuncio il voto favorevole al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 10,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI